

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO ACCADEMIA OLISTICA DOLCE ARMONIA

Da oggi, due del mese di Maggio dell'anno duemilatredici, in ottemperanza con quanto deliberato nell'adunanza dei soci dell'otto Febbraio duemilatredici, lo Statuto dell'Accademia Olistica Dolce Armonia è così modificato:

Art. 1 E' costituita con sede in Massa e Cozzile, Largo Vivaldi 9/11, un'associazione di promozione sociale, che assume la denominazione di circolo: **ACCADEMIA OLISTICA DOLCE ARMONIA.**

Art. 2)

L'Associazione di promozione sociale Accademia Olistica Dolce Armonia svolge attività nel settore olistico, nel settore delle discipline bio naturali, nel settore del benessere, nel settore della formazione professionale e amatoriale, della consulenza, delle attività ricreative, dello sport dilettantistico, del turismo e dell'ambiente; nell'organizzazione di eventi e attività culturali, sportivi, del benessere, musicali, teatrali, termali e turistici, senza finalità di lucro, con particolare riferimento alle seguenti discipline: massaggi e trattamenti olistici, massaggi e trattamenti bio naturali, massaggi e trattamenti ayurvedici, reiki, shiatsu, riflessologia plantare, yoga, qi gong, trattamenti bio energetici, naturopatia, tecniche di meditazione, tecniche di respirazione, fiori di bach.

L'Associazione culturale Accademia Olistica Dolce Armonia offre ai propri Soci e a Soci di altri circoli AICS la possibilità di usufruire di servizi e attività inerenti alle discipline del benessere, olistiche e bio naturali, quali massaggi e/o trattamenti, consulenze, formazione professionale e amatoriale, attività sportive e ricreative, turistiche, del benessere, musicali, teatrali e tutto quanto inerente e specificato nel presente articolo 2 anche presso la propria sede denominata Club Bio Naturale Le Vie del Benessere.

Art. 3 Sono compiti del circolo:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile degli associati, dei cittadini e dei lavoratori e alla diffusione della democrazia e alla solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa della libertà civile, individuale e collettiva.
- b) Favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, sportive e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche.
- c) Avanzare proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
- d) Organizzare iniziative, servizi attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
- e) Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo ,ambientali, ricreative, assistenziali.
- f) Organizzare, nell'ambito della propria sede, ed esclusivamente a favore degli associati propri o di altri Circoli AICS, servizi accessori quali l'attività di mensa interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Testo Unico art. 111, per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25.8.1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.
- g) Organizzare, nell'ambito della propria sede, ed esclusivamente a favore degli associati propri o di altri Circoli AICS, servizi e l'attività inerenti alle discipline del benessere, olistiche e bio naturali, quali massaggi e/o trattamenti, consulenze, formazione professionale e amatoriale, attività sportive e ricreative, turistiche, del benessere, musicali, teatrali e tutto quanto inerente e specificato nel presente articolo 2.

Art. 4 Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato, nei rapporti sociali, dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Art. 5 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione al Circolo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. Dichiarare di conoscere ed attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante del Circolo (Presidente) o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6 Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statuarie e con i regolamenti del Circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri del Circolo o, in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art.7 I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.

Art.8 I soci sono tenuti a:

- Pagamento della quota della tessera sociale;
- Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- Uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale, ed economico assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- Ad accettare ed osservare il Codice Deontologico e il Codice Disciplinare di Condotta etica e Professionale approvato dall'Assemblea

Art.9 I soci sono espulsi o radiati quando:

1. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
3. in qualunque modo arrechino danni morali o materiali o d'immagine al Circolo.

Art. 10 Provvedimenti disciplinari

Qualora il socio venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione di terzi, di utenti, del Consiglio Direttivo o di altro Socio, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi alla Commissione Controllo e Qualità dinanzi al Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura o la sospensione temporanea, mentre, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà l'espulsione all'Assemblea.

Art. 11 Espulsione

L'espulsione può essere dichiarata dall'Assemblea, oltre che per gravi violazioni del presente Statuto, per gravi comportamenti che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione.

Art. 12 Perdita della qualità di Socio

Si perde la qualità di Socio per: a) dimissioni, decesso o recesso; b) mancato versamento entro il termine fissato del contributo associativo, ove previsto; c) l'aver riportato condanna penale definitiva per reato doloso che sia incompatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione; d) espulsione. Ai primi due casi provvede direttamente il Consiglio Direttivo, mentre per i punti c) e d) delibera l'Assemblea.

Art. 13 Riammissione

Trascorso il periodo minimo di *due* anni dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa della espulsione stessa, il Socio può ripresentare domanda di iscrizione al Collegio dei Proviviri il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, propone all'Assemblea la riammissione.

Art. 14 Recesso

Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto, quindi, come atto di dimissioni. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività del Circolo. L'espulsione e la radiazione saranno recise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.15 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo;
2. contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
3. fondi di riserva.

E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.16 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art.17 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Art.18 Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 Gli Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente, d) la Commissione di Controllo Qualità, e) il Collegio dei Revisori dei Conti f) il Collegio dei Proviviri.

Ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, possono essere eletti alle cariche sociali solo i soci dell'associazione

Art. 20 Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei Soci si dividano in ordinarie e straordinarie. Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre. Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione e allo scioglimento della stessa. L'Assemblea ordinaria ha la

facoltà di ratificare, deliberare e/o modificare il Codice deontologico e il Codice Disciplinare di condotta etica e professionale predisposti dal Consiglio Direttivo, al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Marzo successivo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal 2° comma dell'art.13 del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 - ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
 - allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
 - per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione del Circolo.
- L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. L'assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

Art. 21 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell'Assemblea dei Soci. Ogni anno, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla fine dell'anno sociale, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all'esame e alla delibera dei Soci:

- a) il rendiconto o bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) il bilancio preventivo dell'anno corrente;
- c) gli altri argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori. Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, per fax o per e-mail, entro e non oltre dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla

relazione del verbale sul Libro delle Assemblee. Nel processo verbale dell'assemblea devono risultare annotati:

- a) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell'assemblea;
- b) il riassunto degli argomenti discussi;
- c) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;

Le delibere sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei Soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni Socio intervenuto ha diritto ad un voto. Poiché l'Associazione ha carattere nazionale, nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Socio può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Socio. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i limiti del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed assolve alle seguenti funzioni.:

- a) decide le linee generali della politica associativa;
- b) determina i requisiti di appartenenza all'Associazione;
- c) formula o modifica ed approva, lo Statuto, il codice deontologico, il codice disciplinare di condotta etica e professionale
- d) ratifica il codice deontologico, il codice disciplinare di condotta etica e professionale deliberato dal consiglio Direttivo;
- e) elegge il Presidente dell'Associazione, il consiglio Direttivo fissandone il numero dei membri tra 5 e 20, il collegio dei Probiviri ed il collegio dei Revisori dei Conti; la durata delle cariche è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina in difetto, si intendono fino a revoca della durata di due anni;
- f) approva tutte le iniziative operative proposte dal consiglio direttivo;
- g) assume ogni altra deliberazione in materia di interesse professionale;
- h) delibera l'esclusione e la riammissione dei Soci;
- i) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge;
- l) delibera il versamento di contribuzioni integrative,
- m) delibera lo scioglimento dell'Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che, comunque dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con le finalità analoghe, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96.
- n) delibera l'istituzione delle Sezioni Regionali.

Art.22 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:

- a) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione in conformità dei fini statutari, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, delibera le spese e la gestione del personale;
- b) delibera l'ammissione dei soci;
- c) cura la tenuta dell'Elenco degli Soci
- d) determina l'ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e sullo stato di morosità del socio;
- e) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- f) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- g) vigila sull'osservanza del codice deontologico e del codice disciplinare di condotta etica e professionale e di tutte le altre disposizioni emanate dall'Assemblea in materia di interesse professionale;
- h) predisporre il programma operativo e approva il rendiconto dell'Associazione, consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- i) formula, modifica ed approva il codice deontologico e il codice disciplinare di condotta etica e professionale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea,

l) elegge la Commissione per gli esami di ammissione laddove richiesto per le attività di formazione;

m) al suo interno possono essere attribuite deleghe ai consiglieri per lo svolgimento dei compiti specifici;

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire le Sezioni Regionali senza autonoma esecutiva e finanziaria, nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi. Il singolo Consigliere adempie ad impegni ed obblighi sociali decisi dal consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo, per le loro particolari competenze professionali, può invitare a partecipare ai suoi lavori anche Soci non eletti.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 1 anno. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E' riconosciuto al consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori Contabili sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 15 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere i bilanci; compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività del Circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 23 Il Presidente dell'Associazione

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le delibere. In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell'Associazione va al Vice-Presidente. Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano ad un componente l'ufficio di Presidenza. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Circolo; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

Art. 24 Commissione di Controllo e Qualità

La commissione di Controllo Qualità garantisce che il controllo e la verifica di quanto esplicitamente e formalmente espresso nel Codice Disciplinare di Condotta e Etica Professionale.

Art. 25 Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti Contabili si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Contabili durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo. Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel circolo; in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano d'età.

Art. 26 Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri sarà costituito dal momento in cui i soci raggiungeranno il numero di 10. Il Collegio garantisce il rigore e la correttezza professionale degli associati, nello svolgimento di tutte le attività dell'associazione e sarà chiamato ad intervenire nelle controversie insorgenti tra gli Associati. Potrà quindi istruire procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario, del Codice Deontologico o che venissero, comunque, meno alla correttezza professionale. In caso di recidiva ne propone l'espulsione all'Assemblea. Il Collegio dei Proviviri è incompatibile con tutte le altre cariche sociali.

Art. 27 Gratuità e durata degli incarichi

Tutti gli incarichi sociali si intendono attribuiti e svolti, esclusivamente a titolo gratuito. Compensi possono essere corrisposti ai Soci, per attività professionali specifiche, svolte a favore dell'associazione o dei Soci. La durata di tutti gli incarichi sociali, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è di 1 anno e i componenti sono rieleggibili.

Art. 28 Dimissioni

Nel caso durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo stesso potrà provvedere a cooptare uno o più membri che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea, nella quale si provvederà alla nomina dei membri mancanti. Qualora venisse a mancare per qualsiasi ragione la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, a cura dei membri rimasti o di un socio, dovrà essere immediatamente convocata un'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'assemblea i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica dovranno curare solo l'ordinaria amministrazione.

Art. 29 Scadenza degli esercizi sociali

Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 Sezioni Regionali

L'Associazione, alla data odierna, conta le seguenti sedi regionali:

Toscana; via Falciano n. 36, Comune di Buggiano, (PT) - referente Dott.ssa Barbara Simonetti;

Liguria; via Modena n. 18, comune di Lavagna (GE) - referente Dott. Giovanni Fico;

Lombardia; viale Caterina da Forlì n. 50/5, Milano - referente Dott.ssa Fiorangela Grimaldi.

Allo scopo di promuovere le finalità del presente Statuto si potrà istituire per ogni Regione d'Italia una Sezione Regionale di attività sociale. Le Sezioni Regionali della Associazione Professionale Dolce Armonia rappresentano, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti la politica dell'Associazione Professionale Dolce Armonia di fronte a terzi, si interessano della realtà locale dei Soci, promuovono l'attività professionale in tutte le sue forme, studi e ricerche e mantengono i rapporti istituzionali dell'Associazione in loco, in specifico con la Regione e le Autorità locali. Il Responsabile della Sezione Regionale è un Socio ed è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea Regionale dei Soci

Art.31 La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art.32 In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 29, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 33 Durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è stabilita in 50 anni prorogabili.